



Decreto n° DGPM/II/71/2006

Ministero della Difesa
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modifiche;
- VISTA** la sentenza n. 126 datata 5 aprile 1995 della Corte Costituzionale;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- VISTA** la Circolare n. DGPM/II/5/30001/C42 del 22 maggio 2000;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** il formale atto di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, notificato al [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], in data 29 marzo 2006;
- VISTA** la proposta di dispensa dal servizio permanente per "scarso rendimento" formulata in data 04 aprile 2006 dal [REDACTED] di [REDACTED] nei confronti del predetto militare;
- VISTI** i pareri favorevoli alla proposta di dispensa dal servizio permanente espressi dal [REDACTED] del [REDACTED] e dal Comandante [REDACTED] del [REDACTED];
- VISTO** il parere favorevole alla proposta di dispensa dal servizio permanente espresso, con verbale n. [REDACTED] in data [REDACTED], dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali e Truppa dell'Esercito, dopo aver sentito le argomentazioni personalmente esposte dal militare in sede di audizione, come dallo stesso richiesto;
- VISTA** la regolarità della procedura seguita;
- ESAMINATA** la richiesta di conferimento con il Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, prodotta dal militare ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di disciplina militare;
- CONSIDERATO** che alla predetta istanza non si è ritenuto di dover dare accoglimento, in quanto nessun ulteriore elemento istruttorio e di valutazione avrebbe potuto essere apportato al procedimento oltre quelli già rappresentati dal volontario in sede di audizione personale presso la predetta Commissione e quelli comunque acquisiti nel corso del procedimento stesso;
- RITENUTO** che sia pienamente fondata la proposta di dispensa dal servizio permanente formulata dalle Autorità gerarchiche e del tutto conseguente il parere confermativo emesso dalla citata Commissione in quanto, come emerge chiaramente dalla documentazione caratteristica e matricolare e dai precedenti di servizio, il [REDACTED] ha dimostrato di possedere scarse qualità professionali, militari, di carattere e morali. In particolare, ha registrato un costante e progressivo calo di interesse per l'attività istituzionale fornendo un insufficiente rendimento, mostrandosi altresì insensibile alle azioni di guida e consiglio dei superiori gerarchici che l'hanno spronato a fornire prestazioni

TENUTO CONTO delle numerose sanzioni disciplinari, per un periodo complessivo di 52 (cinquantadue) giorni, irrogate allo stesso;

RITENUTO che le protrate carenze di qualità militari e professionali e il costante scarso rendimento del [REDACTED] esigono la cessazione dal servizio permanente del medesimo a tutela del superiore interesse pubblico del buon andamento dell'istituzione;

DECRETA

Articolo 1

Il [REDACTED]
[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], cessa dal servizio permanente per scarso rendimento ai sensi dell'art. 27, 1° comma, lettera g) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e, per l'effetto, il medesimo è collocato in congedo, categoria della riserva, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.

Articolo 2

Al [REDACTED], dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi, competono gli interi assegni spettanti ai parigrado del servizio permanente, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 33 nonché della norma di rinvio di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 196/1995.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, _____

Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI

